



ISTITUTO CULTURALE LADINO

VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 79 di data 5 agosto 2016

OGGETTO:

Affido incarico, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, per il coordinamento e la supervisione scientifica delle procedure di inventariazione, digitalizzazione e riordinamento dell'Archivio storico, con particolare riguardo al fondo Ghetta e ai connessi fondi familiari (Funé, Dezulian, Chiocchetti)

(Impegno di spesa di Euro 1.650,00 – Capitolo 51490/1)

(Impegno di spesa per IRAP istituzionale di Euro 140,25 – Capitolo 51160/5)

IL DIRETTORE

- visto l'art. 1 dello Statuto dell'Istituto Culturale Ladino che individua, fra le finalità dell'ente anche quella di "...raccolgere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia alla lingua, al folclore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina....";
- preso atto che, presso la sede dell'Istituto sono conservati numerosi documenti storici, raccolti da p. Frumenzio Ghetta, scomparso nel 2014 e non solo, che necessitano di un intervento di riordino ed inventariazione, al fine di conoscerne il contenuto e renderlo fruibile;
- visto il Piano dell'Attività Triennale 2016-18, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 30 dicembre 2015 e più specificatamente al *punto 2. 1 e nell'Allegato 3* laddove viene pianificata una serie di interventi volti ad esplorare, inventariare e catalogare il fondo Ghetta, consistente in centinaia e centinaia di documenti in fotocopia provenienti dagli archivi più diversi, cui si aggiungono alcuni importanti fondi documentali appartenenti alle famiglie Rizzi, Funé-Soraruf, Dezulian, Chiocchetti;
- considerato che su tali fondi si sta procedendo ad un minuzioso lavoro di digitalizzazione e inventariazione, grazie anche alla collaborazione di Daniele Dezulian, laureando in storia presso l'Università di Trento;
- considerato che tale lavoro è finalizzato ad un più complessivo intervento di riordino e sistemazioni degli Archivi storici dell'Istituto, cui si affiancheranno i fondi di interesse prettamente linguistico (Mazzel, Canori, Simon de Giulio ecc.) particolarmente importanti per la documentazione e lo studio della lingua ladina;
- ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione scientifica del prof. Cesare Bernard, che già in passato ha operato sugli archivi storici di Fassa, per supportare le attività in corso mediante corrette indicazioni metodologiche, nonché per supervisionare e coordinare le operazioni di inventariazione, descrizione, collocazione e digitalizzazione dei fondi documentali;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione ;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;

- verificato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento hanno esattamente tali caratteristiche di specializzazione, presupponendo infatti delle competenze non disponibili fra il personale dipendente di questo istituto, cosa che giustifica l'affidamento di tipo fiduciario;
- visto il C.V. del prof. Cesare Bernard [REDACTED], studioso ed esperto di storia locale che attraverso numerose ricerche e pubblicazioni fra le quali, "*Le pergamene dell'archivio parrocchiale di Alba 1410-1772*" e "*Il duro flagello, memorie di guerra di Marino Bernard 1914-1916*", sta proseguendo e sviluppando il percorso di ricerca di Padre Frumenzio Ghetta;
- ritenuto pertanto che il prof. Bernard sia, per competenze, conoscenze ed interesse, la persona più idonea per definire le linee progettuali, stabilire le modalità e coordinare gli interventi di riordino e inventariazione del "Fondo Ghetta", nonché degli altri fondi presenti nell'Archivio storico dell'Istituto, assumendone la direzione scientifica;
- proposto pertanto al prof. Bernard (prot. n. 1220/2016 di data 3 agosto 2016) un incarico di collaborazione occasionale, avente ad oggetto proprio il coordinamento e la supervisione scientifica delle procedure di inventariazione, digitalizzazione e riordinamento dell'Archivio storico, con particolare riguardo al fondo Ghetta e ai connessi fondi familiari (Funé, Dezulian, Chiocchetti)";
- verificata la disponibilità del prof. Bernard a svolgere tale incarico (prot. n. 1221/2016 di data 3 agosto 2016) a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo di Euro 1.650,00;
- considerate le competenze e le conoscenze del prof. Bernard, dettagliatamente riportate nel curriculum vitae, le quali vengono giudicate idonee all'espletamento del lavoro richiesto;
- ritenuto il compenso congruo in relazione alla prestazione richiesta ;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";

- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

COLLABORATORE: CESARE BERNARD	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
DET. N. 19/2007	2007	€ 6.000,00	74	€ -		
DET. 58/2007	2007	€ 4.000,00	49	€ -		
DEL. 16/2008	2008	€ 10.000,00	123			
DET. 89/2009	2009	€ 450,00	6			
DET. 66/2011	2011	€ 1.000,00	12			
DET. 71/2014	2014	€ 150,00	2			
DET. 57/2015	2015	€ 1.650,00	20			
				€ 1.650,00	20	307
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione occasionale;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto sia presso la residenza del collaboratore che presso la sede dell'istituto laddove è conservata la documentazione storica oggetto del lavoro;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia", che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016 e successivi quanto segue:

.....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

.....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno

il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;

- ritenuto che il rapporto di collaborazione oggetto del presente provvedimento, sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente in quanto volta alla raccolta, all'ordinamento e allo studio dei materiali che si riferiscono alla storia, all'economia alla lingua, al folclore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51490/1 e 51160/5 dell'esercizio finanziario 2016;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al prof. Bernard Cesare [redacted] l'incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto il coordinamento e supervisione scientifica delle procedure di inventariazione, digitalizzazione e riordinamento dell'Archivio storico, con particolare riguardo al fondo Ghetta e ai connessi fondi familiari (Funé, Dezulian, Chiocchetti)", a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo lordo di € 1.650,00;
2. di dare atto che l'incarico di cui al punto precedente dovrà essere concluso entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera i trenta giorni e l'importo non è superiore ad € 5.000,00 e che il compenso dovuto verrà liquidato, su richiesta, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare nota d'addebito corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di impegnare la somma di Euro 1.650,00 relativa al compenso lordo da liquidare al collaboratore al capitolo 51490/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di impegnare infine l'importo di Euro 140,25 relativo all' IRAP al capitolo 51160/5 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Firmato da: Fabio Chiocchetti
Motivo: competenza
Luogo: wigo di fassa
Data: 05/08/2016 09:59:46

Allegati: schema di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE


ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51490/1	2016	356	1.650,00
51160/5	2016	357	140,25

Vigo di Fassa, 5 agosto 2016

Firmato da: DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Luogo: vigo di fassa
Data: 05/08/2016 09:58:47



Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

- prof. Bernard Cesare, [REDACTED]

premessi

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx agosto 2016 l'ICL ha affidato al prof. Bernard Cesare un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L'ICL affida al prof. Cesare Bernard [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto il coordinamento e la supervisione scientifica delle procedure di inventariazione, digitalizzazione e riordinamento dell'Archivio storico, con particolare riguardo al fondo Ghetta e ai connessi fondi familiari (Funé, Dezulian, Chiocchetti).

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 5 agosto 2016 e terminerà entro 30 giorni, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al

fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni)

Articolo 5

(Codice di comportamento)

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il collaboratore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il collaboratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Articolo 6

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 1.650,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 7

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, in un'unica soluzione, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale.

Articolo 8

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 9

(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 10

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 11

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 12

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 13

(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14

(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE
sig. Cesare Bernard

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 79 del 5 agosto 2016

Vigo di Fassa, 5 agosto 2016

Firmato da: Fabio Chiocchetti
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 05/08/2016 10:00:04

